

Speciale 8 marzo Festa della donna

I diritti delle mamme

In occasione dell'8 marzo abbiamo pensato in collaborazione con l'INAS Regionale Lombardia di proporvi un vademecum con tutti (speriamo di non averne dimenticati) i diritti delle mamme. Buona consultazione.

Indice degli argomenti:

Lavoratrici dipendenti		Pag.
Congedo di maternità		2
Congedo parentale		11
Lavoratrici autonome		
Congedo per maternità		8
Congedo parentale		16
Lavoratrici parasubordinate		
Congedo per maternità		5
Congedo parentale		14
Provvidenze universali		
Assegno di maternità a carico dello Stato		18
Assegno di maternità a carico dei comuni		20
Voucher per servizi di baby sitting o contributo asilo nido		21
Bonus nido e in favore di bambini affetti da gravi patologie		24
Bonus bebè – assegno di natalità		26
Premio natalità		28

Lavoratrici dipendenti

Congedo per maternità

E' il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio ed anche in caso di adozione o affidamento di minori.

La lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione. In determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

A chi spetta

- Alle lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS che versano la contribuzione per maternità;
- Alle lavoratrici assicurate all'ex IPSEMA (Istituto di Previdenza Settore Marittimo);
- (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
- Alle lavoratrici disoccupate o sospese a condizione che:
 - Il congedo per maternità (periodo di astensione) inizi entro 60 giorni dalla data dell'ultimo giorno di lavoro;
 - Il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione.
 - Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (p. e.: socie lavoratrici di cooperative) , il diritto all'indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso;
- Alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell'anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l'inizio del congedo stesso;
- Alle lavoratrici a domicilio;
- Alle lavoratrici LSU (lavori socialmente utili) e APU (addette a lavori di pubblica utilità)

Le dipendenti assicurate presso l' ex INPDAP (dipendenti settore pubblico) e l'ex ENPALS (Lavoratrici dello spettacolo) percepiranno l'indennità dai relativi Enti.

Quanto spetta (periodo)

Spetta un periodo di astensione.

Prima del parto:

- due mesi precedenti la data presunta del parto;
- in caso di parto avvenuto dopo la data presunta spettano i giorni intercorrenti tra questa data e la data effettiva del parto;

Flessibilità

Se una futura mamma sta bene, non ha particolari problemi e svolge un lavoro non pericoloso, può scegliere di usufruire di un solo mese di congedo prima del parto e 4 dopo il parto.

La domanda di flessibilità

- La domanda deve essere inoltrata all'Inps nel corso del settimo mese di gravidanza (quello alla fine del quale scatterebbe la normale maternità obbligatoria 2+3). Quindi, in pratica, se ad esempio la data presunta del parto è fissata per il 5 maggio, la domanda per la flessibilità deve essere presentata tra il 5 febbraio ed il 4 marzo (perché il 5 marzo scatterebbe la maternità obbligatoria 2+3).
 - Per la domanda di flessibilità è necessario avere un certificato del ginecologo che attesti che la gestante non ha problemi a continuare a lavorare fino all'ottavo mese e che indichi la data presunta del parto.
 - Il certificato deve essere firmato da un ginecologo della Asl o un ginecologo operante in una struttura pubblica.
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

Dopo il parto:

- 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
- In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;
- i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio) fino a 7 mesi di età del bambino.

In caso di parto gemellare la durata del congedo non varia.

Quanto spetta (aspetto economico)

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.

Chi paga

L'indennità, generalmente, viene anticipata dal datore di lavoro con regolare busta paga mensile

Quando paga l'INPS:

L'indennità è erogata direttamente dall'INPS:

- alle lavoratrici stagionali;
- alle operaie agricole tranne nel caso della lavoratrici a tempo indeterminato se il datore di lavoro opta per anticipare l'indennità;
- alle lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- alle lavoratrici domestiche (Colf e Badanti);
- alle lavoratrici disoccupate o sospese;
- alle lavoratrici assicurate ex IPSEMA

L'INPS paga o con bonifico o con accredito su conto corrente secondo la volontà espressa dalla lavoratrice

La domanda

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all'Inps telematicamente anche dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - **servizi on line**);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

[Torna all'indice](#)

Congedo per maternità

E' il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio ed anche in caso di adozione o affidamento di minori.

La lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione. In determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Libere professioniste

Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all'indennità di maternità.

Quanto spetta (periodo)

Spetta un periodo di astensione.

Prima del parto:

- due mesi precedenti la data presunta del parto;
- in caso di parto avvenuto dopo la data presunta spettano i giorni intercorrenti tra questa data e la data effettiva del parto;

Flessibilità

Se una futura mamma sta bene, non ha particolari problemi e svolge un lavoro non pericoloso, può scegliere di usufruire di un solo mese di congedo prima del parto e 4 dopo il parto.

La domanda di flessibilità

- La domanda deve essere inoltrata all'Inps nel corso del settimo mese di gravidanza (quello alla fine del quale scatterebbe la normale maternità obbligatoria 2+3). Quindi, in pratica, se ad esempio la data presunta del parto è fissata per il 5 maggio, la domanda per la flessibilità deve essere presentata tra il 5 febbraio ed il 4 marzo (perché il 5 marzo scatterebbe la maternità obbligatoria 2+3).
 - Per la domanda di flessibilità è necessario avere un certificato del ginecologo che attesti che la gestante non ha problemi a continuare a lavorare fino all'ottavo mese e che indichi la data presunta del parto.
 - Il certificato deve essere firmato da un ginecologo della Asl o un ginecologo operante in una struttura pubblica.
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

Dopo il parto:

- 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
- In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;
- i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).

In caso di parto gemellare la durata del congedo non varia.

A chi spetta

Spetta alle lavoratrici che:

- non siano titolari di pensione diretta;
- siano iscritte nella Gestione Separata con versamento dell'aliquota per maternità

Requisiti contributivi

Il diritto all'indennità di maternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi dell'aliquota per maternità.

Quanto spetta (aspetto economico)

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice iscritta alla gestione separata ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% :

- Per le lavoratrici parasubordinate:
 - di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa per le lavoratrici parasubordinata;
- Per le lavoratrici libero-professioniste:
 - di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale.

Chi paga

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS con le modalità espresse nella domanda:

- bonifico presso l'Ufficio postale indicato;
- accredito su conto corrente postale o bancario

La domanda

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all'Inps con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - **Servizi on line**);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

[Torna all'indice](#)

Congedo per maternità

E' il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio ed anche in caso di adozione o affidamento di minori. La lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione.

In determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Quanto spetta (periodo)

Spetta un periodo di astensione.

Alle lavoratrici autonome è riconosciuto un periodo indennizzato per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.

L'indennità non comporta l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma.

A chi spetta

L'indennità spetta alle lavoratrici:

- Artigiane;
- Commercianti;
- Coltivatrici dirette;
- Colone;
- Mezzadre;
- Imprenditrici agricole professionali
- Pescatrici autonome della piccola pesca o pesca interna.

che siano iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).

Eccezione:

L'indennità può essere richiesta anche nei casi in cui l'iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.

Si possono verificare i seguenti casi:

- iscrizione richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall'inizio dell'attività negli altri casi): qualora l'attività sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta, a condizione che vi sia l'effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità, per l'intero periodo di maternità. Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma

sia iniziata, invece, successivamente all'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per il periodo successivo all'inizio dell'attività stessa;

- iscrizione richiesta oltre i termini di legge: l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestioni di appartenenza.

Quanto spetta (aspetto economico)

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.

E specificatamente per il 2017:

Qualifica	Retribuzione giornaliera	Indennità giornaliera di maternità (80%)
Artigiana	47,68 €	38,14 €
Commerciante	47,68 €	38,14 €
Coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola	42,41 €	33,93 €
Pescatrici	26,49 €	21,196 €

Interruzione di gravidanza

In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terzo mese dall'inizio della gestazione, l'indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni.

Chi paga

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS con le modalità espresse nella domanda:

- bonifico presso l'Ufficio postale indicato;
- accredito su conto corrente postale o bancario

La domanda

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all'Inps telematicamente con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - **Servizi on line**);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

[Torna all'indice](#)

Congedo parentale

E' un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori nei primi anni di vita del bambino

A chi spetta

Spetta ai genitori naturali, lavoratori dipendenti, che siano in costanza di rapporto di lavoro. Spetta agli iscritti all'ex IPSEMA.

A chi NON spetta

- Genitori disoccupati o sospesi;
- Lavoratori domestici
- Lavoratori a domicilio

Quanto spetta (durata)

La durata del congedo è di dieci mesi complessivi tra i due genitori e va usufruito entro il dodicesimo anno di età del bambino.

Se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, anche non consecutivi, il periodo di congedo sale a undici mesi.

Il periodo complessivo può essere usufruito anche contemporaneamente da entrambi i genitori nella misura complessiva massima di dieci o undici mesi.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa si perde il diritto al congedo a far data dalla data di cessazione.

Nel limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta pertanto:

- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato massimo di sei mesi, a decorrere dal termine del congedo di maternità;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette qualora fruisca di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.

Nel caso di genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Modalità di fruizione

Il congedo parentale può essere usufruito:

- a giorni;
- a settimane;
- a mesi
- ad ore

Fruizione ad ore

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando alla contrattazione collettiva di settore di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, e i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

Part time

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell'orario non deve però superare il 50%.

Quanto spetta (aspetto economico)

Ai lavoratori dipendenti spetta un'indennità:

- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
- nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Chi paga

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS

La domanda

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all'Inps telematicamente anche dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - **Servizi on line**);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

Fruizione del permesso ad ore

Per usufruire di questa modalità si rimanda alle istruzioni contenute nella [circolare INPS N° 215 del 18 agosto 2015](#)

Occorre preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni (in caso di fruizione ad ore il preavviso è pari a 2 giorni).

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

[Torna all'indice](#)

Congedo parentale

E' un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori nei primi anni di vita del bambino

A chi spetta

Spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Condizioni

- Essere iscritti alla Gestione Separata come:
 - lavoratori a progetto e categorie assimilate;
 - professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 335/1995;
- Non essere titolari di pensione;
- Non essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Far valere almeno tre mesi di contribuzione (effettivamente versata) con aliquota maggiorata della quota per maternità, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità;
- Deve sussistere un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla Gestione Separata occorre che siano state versate almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'insorgenza delle seguenti situazioni:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo parentale è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo stesso.

Quanto spetta (durata)

Spetta per massimo di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino.

In caso di adozione o affidamento pre-adoattivo il congedo è riconoscibile per sei mesi entro il terzo anno di ingresso del bambino in famiglia.

Quanto spetta (aspetto economico)

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS.

La domanda

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

[Torna all'indice](#)

Lavoratrici autonome (Art.- Comm. - CD/CM e altre)

Congedo parentale

E' un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori nei primi anni di vita del bambino

A chi spetta

Alle lavoratrici autonome iscritte all'Inps (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali), madri biologiche, adottive o affidatarie in regola con il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'ultimo periodo contributivo scaduto immediatamente precedente l'inizio del congedo parentale richiesto.

Durante il periodo di congedo parentale la lavoratrice deve astenersi effettivamente dall'attività lavorativa, non ha l'obbligo di versare i contributi (sospensione) ed ha diritto all'accredito figurativo di tutto il periodo.

Il congedo parentale non spetta al padre lavoratore autonomo.

Quanto spetta (durata)

Spetta per massimo di tre mesi consecutivi o frazionati entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento pre-adoattivo il congedo, il congedo e il relativo trattamento economico spettano alla madre lavoratrice autonoma, per un periodo di 3 mesi, continuativi o frazionati, entro un anno dalla data di ingresso in famiglia del minore. Il congedo, comunque, viene autorizzato solo se il minore, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non ha compiuto i 12 anni di età.

Quanto spetta (aspetto economico)

Un'indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge in relazione alla categoria di appartenenza.

Per il 2017 si veda la tabella seguente.

Qualifica	Retribuzione giornaliera	Indennità giornaliera per congedo di maternità (30%)
Artigiana	47,68 €	14,30 €
Commerciante	47,68 €	14,30 €
Coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola	42,41 €	12,72 €
Pescatrici	26,49 €	7.95 €

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS.

Sospensione dell'obbligo contributivo

- Artigiane e commercianti

La sospensione dell'obbligo contributivo e l'accredito della contribuzione figurativa possono avvenire solo per mesi solari interi di astensione dall'attività lavorativa (es.: per un congedo parentale dal 2 agosto al 1° novembre, la sospensione e l'accredito potranno essere effettuati per i soli mesi di settembre e di ottobre).

- **Coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali**

La sospensione dell'obbligo contributivo e l'accredito della contribuzione figurativa presuppongono la cancellazione "a periodo chiuso" dagli appositi elenchi, mediante presentazione da parte del titolare dell'azienda del modello CD1 VAR, nel quale vanno esattamente specificati l'inizio e la cessazione del periodo di congedo (es. per un congedo parentale dal 2 agosto al 1° novembre, la sospensione e l'accredito potranno essere effettuati per il periodo dal 2 agosto al 1° novembre).

La domanda

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all'Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

[Torna all'indice](#)

L'assegno di maternità a carico dello Stato

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS.

A chi spetta

- alla madre, anche adottante;
- al padre, anche adottante;
- agli affidatari preadottivi;
- all'adottante non coniugato;
- al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
- agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Requisiti generali

- residenza in Italia
- la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea.
- ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Requisiti soggettivi

Per la madre

Se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;

- se ha lavorato almeno tre mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre

- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno.

In quest'ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Importo

Per il 2017 l'importo dell'assegno è fissato in 338,89 € per cinque mesi.

L'assegno è incumulabile con le altre prestazioni a sostegno della maternità percepite a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo dell'assegno dello Stato risulti superiore a quello delle prestazioni di maternità già percepite, la madre può fare richiesta per la quota differenziale.

La domanda

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale. La domanda va presentata con le seguenti modalità:

Presentare la domanda con apposito modulo (disponibile anche sul sito INPS) all'INPS di residenza personalmente o tramite Patronato INAS o inviato per posta tramite raccomandata A/R.

In caso di respinta per mancanza dei requisiti sarà trasmessa d'ufficio al Comune di residenza del richiedente per essere esaminata come domanda di Assegno di maternità del Comune.

[Torna all'indice](#)

L'assegno di maternità a carico dei Comuni

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS .

A chi spetta

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

Possono beneficiare dell'assegno di maternità dei comuni tutte le madri che non svolgono attività lavorativa, che abbiano avuto un figlio o che l'abbiano adottato o ricevuto in affido (purché non abbia più di 6 anni).

L'assegno può essere dato ai padri vedovi o che abbiano ricevuto il figlio in affidamento esclusivo.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente.

Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Limiti reddituali

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
Si tiene conto dell'indicatore ISEE.

Per l'anno 2018 il limite ISEE da non superare è fissato in 17.141,45 €

Importo

L'assegno è pari a 5 mensilità da 342,62 € al mese per il 2018.

La somma è erogata , una volta approvata la domanda dal comune di residenza, dall'Inps in un'unica soluzione da 1.713,10 € per il 2018.

La domanda

La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino.
Deve essere corredata dalla dichiarazione ISEE.

Il comune ha la responsabilità di verificare i dati e poi inoltra il tutto all'Inps che verserà il totale dovuto su un Iban bancario o su un conto postale.

Dalla presentazione della domanda al comune alla ricezione dell'assegno servono dai 2 ai 4 mesi.

[Torna all'indice](#)

Voucher per servizi di baby-sitting o contributo asilo nido

Che cos'è

E' la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità (astensione obbligatoria) ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale (astensione facoltativa), voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

- **Lavoratrici parasubordinate e autonome**

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) con l'articolo 1, commi 356 e 357, ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici.

A chi è rivolto

Come detto questo beneficio è rivolto alle lavoratrici:

- Dipendenti pubbliche o private che hanno diritto al congedo parentale;
- Iscritte alla gestione separata

che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

- Alle lavoratrici autonome

Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

A chi non spetta

- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati.

Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Misura del beneficio e durata

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: ad esempio, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Le lavoratrici part-time potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata sulla base dell'orario di lavoro ridotto.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome).

Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11)

Ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore

Contributo per l'asilo

Se la lavoratrice opta per il contributo all'asilo gestito da una struttura pubblica o da Ente convenzionato l'INPS erogherà quanto dovuto direttamente alla struttura indicata dietro esibizione, da parte della stessa, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la liberatoria di pagamento, fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Voucher per baby - sitting

Nel caso di ricorso a baby-sitter l'INPS continuerà ad erogare il voucher (buoni lavoro) a favore della madre per l'importo di 600 € mensili, questo a prescindere dall'abolizione dei voucher per tutti gli altri lavoratori.

La domanda

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale. La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

Nella domanda la madre deve indicare:

- a quale dei due benefici intende accedere e in caso di scelta del contributo per le spese della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura nella quale il minore è iscritto;
- il periodo di fruizione del beneficio, indicando il numero dei mesi;
- il numero di mesi del congedo parentale al quale intende rinunciare;
- di avere presentato la dichiarazione ISEE valida.
 - La legge non fissa un limite ISEE.
 - L'indicatore ISEE serve per stabilire la graduatoria delle domande presentate;
 - A parità di indicatore ISEE vale la data di presentazione della domanda

[Torna all'indice](#)

Bonus nido e in favore dei bambini affetti da gravi patologie

- **Per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati**

Cos'è?

E' una provvidenza economica introdotta dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n° 232 art. 1 comma 335) che prevede l'erogazione di un "bonus" di 1.000 € all'anno parametrato su 11 mensilità.

- a favore delle famiglie con figli nati a partire dal 1° gennaio 2016 per far fronte al pagamento della retta per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.

Chi paga?

Il contributo è erogato dall'INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

- **Buono in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche**

Cos'è?

E' una provvidenza economica introdotta dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n° 232 art. 1 comma 335) che prevede l'erogazione di un di un contributo, per un importo massimo di 1.000,00 euro annui, per favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

Chi paga?

Il contributo è corrisposto dall'INPS direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest'ultimo di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Cumulabilità con altri benefici

Questi due bonus non sono cumulabili:

- la detrazione Irpef del 19% per lo stesso tipo di spesa;
- il contributo economico (voucher asili nido o baby-sitting) già introdotto in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale a favore delle madri lavoratrici dipendenti o autonome.

La domanda

La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS

[Torna all'indice](#)

Il bonus bebè - Assegno di natalità

Che cos'è

È un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido pre-adoattivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Esso è stato istituito dall'articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per l'anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

Quanto spetta

L'assegno viene erogato a condizione che non si superi un determinato indicatore ISEE e precisamente:

- 960,00 € all'anno (80,00 € per 12 mensilità) per un indicatore ISEE superiore ai 7.000,00 € ed inferiore ai 25.000,00 €;
- 1.920,00 € all'anno (160,00 € per 12 mensilità) per un indicatore ISEE inferiore ai 7.000,00 €.

Chi paga

Il pagamento è effettuato dall'INPS direttamente al richiedente:

- Con bonifico bancario;
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Libretto postale
- Carta pre-pagata

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, l'assegno è corrisposto all'affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell'affidamento.

Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Decadenza

Il diritto all'assegno cessa se:

- Il figlio compie tre anni o si raggiungono i tre anni dall'ingresso del figlio;
- Il figlio adottivo raggiunge i 18 anni di età;
- Il richiedente perde uno dei requisiti richiesti;
- Decesso del figlio;
- Revoca dell'adozione;
- Decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale

- Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha fatto richiesta del bonus
- Affidamento del minore a terzi;
- Provvedimento giudiziale che fa venir meno l'affido.

Il richiedente deve comunicare all'INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni.

A chi spetta

Spetta al genitore:

- Cittadino italiano;
- Cittadino di uno stato dell'Unione europea,
- Titolari di permesso di soggiorno UE "di lunga durata";
- Titolari di carta di soggiorno permanente per extraCEE.

Viene richiesto inoltre:

- Residenza effettiva in Italia;
- Convivenza con il figlio;
- ISEE al di sotto dei 25.000,00 € al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio;

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

La domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita/ingresso in famiglia. In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

[Torna all'indice](#)

Premio di natalità dal 1° gennaio 2017

Che cos'è

E' un premio istituito dalla legge 11 dicembre 2016 n° 232 art. 1 comma 353 che prevede l'erogazione di una somma di 800,00 € per la nascita o l'adozione di un bimbo dal gennaio 2017.

A chi spetta

Questo premio spetta alle madri o alle gestanti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
- cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE
- previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007;

Quando si matura il diritto

Il diritto al premio di 800,00 € può essere concesso al verificarsi di uno dei seguenti eventi, se avvenuto dopo il 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento) ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato o affidato contestualmente.

Quando si deve presentare la domanda

Innanzitutto si deve presentare la domanda; il premio non viene concesso automaticamente.

La domanda va presentata:

in caso di parto

- dopo il compimento del 7° mese di gravidanza allegando un certificato medico rilasciato dallo specialista del servizio sanitario nazionale;
- in caso di parto prematuro (prima del 7° mese di gravidanza) la madre dovrà presentare una autocertificazione attestante la data del parto e le generalità del figlio;

In caso di adozione o affidamento pre-adoattivo

- è indispensabile al fine di accelerare l'iter della domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento pre-adoattivo);
- se non si è in grado di allegare i provvedimenti giudiziari è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

Se la domanda è presentata da cittadina non comunitaria

- se possibile allegare copia dei titoli (rifugiata politica, profuga, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiari di cittadini UE) che danno diritto al premio;
- in caso non sia possibile esibire i titoli è indispensabile indicare nella domanda tutti gli elementi che consentano la verifica da parte dell'INPS della validità del titolo.

La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronato INAS.

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e, comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.

[Torna all'indice](#)



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"